

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. CXXIX
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
RISANAMENTO DEI SITI INDUSTRIALI DELL'AREA DI
BAGNOLI

(Aggiornata al 31 dicembre 2015)

(Articolo 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(GALLETTI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 29 febbraio 2016
—————

I N D I C E

PREMESSA

INQUADRAMENTO DEL SITO	Pag.	7
A – Aspetti di carattere tecnico	»	8
Aree Private	»	8
1.1 Area ex Ilva – Italsider – ex Eternit (Bagnoli Futura) ..	»	8
1.1.1 Stato delle matrici ambientali	»	8
1.1.2 Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli ..	»	8
1.1.3 Interventi ad oggi attuati	»	9
1.1.4 Interventi da completare	»	9
1.2 Area Cementir	»	10
1.2.1 Stato delle matrici ambientali	»	10
1.2.2 Interventi ad oggi attuati	»	10
1.3 Area Fondazione Idis – Città della Scienza	»	10
1.3.1 Stato delle matrici ambientali	»	10
1.3.2 Interventi ad oggi attuati	»	11
1.4 Area di Cavone degli Sbirri	»	11
1.5 Area Club Partenopeo	»	11
Aree Pubbliche	»	12
1.6 Area di colmata e Sedimenti marini	»	12
1.6.1 Stato delle matrici ambientali	»	12
1.6.2 Interventi ad oggi attuati	»	12
1.6.3 Interventi da attuare	»	12
1.7 Arenili	»	12
1.7.1 Stato delle matrici ambientali	»	12
1.7.2 Interventi ad oggi attuati	»	13
1.7.3 Interventi da completare	»	13
B – Provvedimenti di sequestro e fallimento della Bagnolifutura S.p.A.	»	14
– I Sequestro	»	14
– Fallimento della Bagnolifutura S.p.A. e revoca del 1° Sequestro	»	18

– II Sequestro	Pag.	18
C – Art. 33 DL 12.9.2014, n. 133 e smi «Sblocca Italia» – Commissario	»	21
D – Aspetti di carattere amministrativo- finanziario	»	23
E – Considerazioni conclusive	»	28

PREMESSA

La presente relazione è redatta in ottemperanza alla disposizione contenuta nel comma 19 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 la quale prescrive che *“Il Ministro dell’Ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996”*.

Sebbene il citato comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 486/1996 sia stato abrogato dal comma 18 dell'articolo 114 della legge n. 388/2000, quest'ultima legge, al comma 17 dell'articolo 114, reca anche lo stanziamento relativo al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli.

Tale attività era in capo alla Bagnolifutura S.p.A. (ora in fallimento) in virtù del Decreto Interministeriale 31 luglio 2003, adottato ai sensi del medesimo comma 17 dell'articolo 114 della suddetta legge, la cui attuazione era disciplinata nell'ambito di un Accordo di programma del 17 luglio 2003 e dei successivi Atti modificativi.

In proposito si evidenzia, come rilevato in occasione delle precedenti relazioni al Parlamento, che il suddetto Piano, sotto il profilo della continuità operativa, non può che collegarsi al pregresso regime disciplinato dalla legge n. 582 del 1996, sopra menzionata.

Pertanto le precedenti Relazioni al Parlamento hanno avuto ad oggetto proprio lo stato di avanzamento del suddetto Piano di completamento e delle successive varianti.

In via preliminare si rammenta che la Relazione al Parlamento, relativa alle attività del triennio 2006/2009 era stata predisposta dalla Commissione di Valutazione degli Investimenti e di supporto alla Programmazione e Gestione degli Investimenti Ambientali (COVIS) del Dicastero, in forza del decreto ministeriale n. 8513/QdV/M/DI/N del 12/10/2009, con cui il Ministro *pro-tempore* ha conferito alla COVIS il compito di assolvere a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi riguardanti le attività di vigilanza, controllo e di referto al Parlamento sull'attuazione del Piano di recupero di Bagnoli di cui all'articolo 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ed all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 486/1996 convertito con modificazioni dalla legge n. 582/1996.

La successiva Relazione al Parlamento, riferita al periodo 1 gennaio 2010 – 1 ottobre 2014, è stata invece predisposta dalla Direzione Generalé per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero, in ragione della sopraggiunta decadenza, nell'agosto del 2013, della suddetta Commissione, non più ricostituita.

A seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di Diretta collaborazione”* le competenze in materia di bonifica dei siti inquinati sono state attribuite alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque che ha pertanto curato la predisposizione della presente relazione, concernente lo stato complessivo delle attività di bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio ed, in particolare, un aggiornamento rispetto all'arco temporale dal 2 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015.

La scelta, adottata nella presente Relazione, di fornire un quadro complessivo dello stato del sito di Bagnoli-Coroglio è stata dettata dalla considerazione che, con riferimento al periodo in

questione (dal 2 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015), rispetto al Piano di completamento di cui sopra, non vi sono stati avanzamenti.

Le motivazioni di tale circostanza sono da ricondursi, in maniera determinante, agli eventi di cui si è avuto modo di trattare nella precedente Relazione al Parlamento ed ai successivi, ulteriori sviluppi dei quali si dà contezza nella presente Relazione.

In particolare, si fa riferimento al sopraggiunto fallimento della Bagnolifutura S.p.A., dichiarato dal Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare, con sentenza n. 188/2014 del 29/05/2014, con conseguente nomina della Curatela fallimentare, nonché ai provvedimenti di sequestro preventivo delle aree ex Italsider ed ex Ilva a Bagnoli, dapprima disposto dal Tribunale di Napoli in data 8 aprile 2013, con la nomina del Custode giudiziario nella persona del Presidente della Bagnolifutura S.p.A., successivamente revocato in data 3 luglio 2014 ed infine ripristinato in data 3 ottobre 2014 con ordinanza del Tribunale del Riesame (Sez. B).

In conseguenza del ripristino del sequestro preventivo, con provvedimento del Tribunale di Napoli del 21 novembre 2014, è stata disposta la nomina di un nuovo Custode giudiziario “dinamico” delle aree poste sotto sequestro, incaricato di sovrintendere *“all’adozione delle iniziative e misure tecniche necessarie per porre fine alla situazione di pericolo per il bene ambientale e la tutela della pubblica incolumità”*.

Al fine di adempiere al proprio incarico, il Custode giudiziario, in data 16 aprile 2015, ha stipulato con il Comune di Napoli uno specifico Accordo di Programma, con risorse diverse rispetto a quelle disciplinate nel Piano di completamento e stanziato dalla più volte citata legge n. 388/2000.

Le attività svolte nel periodo di riferimento, pertanto, sono quelle derivanti dal citato Accordo di Programma e dettagliate nella sezione della presente relazione dedicata al secondo sequestro giudiziario.

In aggiunta alle considerazioni fin qui accennate, rilevante impatto è stato altresì determinato dalle disposizioni contenute all’art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, c.d. “Sblocca Italia”, (Sez. C) e s.m.i, che ha dichiarato le aree incluse nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio *“di rilevante interesse nazionale”* ai fini della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana, ed ha previsto la nomina di un Commissario straordinario e di un Soggetto attuatore, preposti alla formazione, approvazione e attuazione di un programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del sito in questione. Inoltre, la norma suddetta ha previsto l’istituzione di una cabina di regia, presieduta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di definire gli indirizzi strategici per l’elaborazione del programma citato.

In attuazione della suddetta norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra settembre e dicembre 2015, ha provveduto a nominare il Commissario straordinario ed il Soggetto attuatore e ha dato avvio ai lavori della cabina di regia.

A fronte dello scenario delineato, degli accadimenti succedutisi e delle recenti innovazioni normative, non può non rilevarsi come il Piano di completamento previsto dalla legge n. 388/2000 sia da ritenersi, di fatto, superato, sebbene – è necessario rappresentare al Legislatore – non siano state emanate disposizioni di coordinamento rispetto alla recente normativa sopra richiamata, con particolare riferimento alla centralità attribuita alla figura del Commissario straordinario di Governo nell’ambito di una rinnovata strategia complessiva di risanamento e rigenerazione del sito di Napoli Bagnoli-Coroglio.

INQUADRAMENTO DEL SITO

Il sito di interesse nazionale “Napoli Bagnoli – Coroglio”, è stato individuato dall’art. 114, comma 24 della Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) e perimetrato con il Decreto Ministeriale del 31 agosto 2001.

Con il successivo Decreto Ministeriale del 08 agosto 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014, il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Bagnoli - Coroglio” è stato oggetto di ridefinizione, ai sensi dell’articolo 36 - bis, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134.

Le superfici identificate dal nuovo perimetro del SIN sono riportate nella seguente tabella.

Denominazione	Superficie (ha)
Area ex Ilva – Italsider - ex Eternit	195,00
Area Cementir	6,86
Area Fondazione Idis – Città della Scienza	6,73
Aree limitrofe	2,68
Colmata	18,00
Arenili Bagnoli – Coroglio	13,22
TOTALE Aree a Terra	242,49
TOTALE Area a Mare	1475,00

A – Aspetti di carattere tecnico

Di seguito si riportano le caratteristiche delle principali aree ricomprese all'interno della perimetrazione del SIN, con indicazione dello stato di avanzamento delle attività di bonifica:

Aree Private

1.1 Area ex Ilva – Italsider - ex Eternit (Bagnoli Futura)

1.1.1 Stato delle matrici ambientali

- *riporti*: presenza di metalli pesanti (As, Pb, Sn, Zn, Vn), idrocarburi, IPA.
- *suoli*: metalli pesanti (As, Pb, Sn, Zn, Vn), idrocarburi, IPA, ma in quantità minori;
- *acque sotterranee*: presenza di metalli pesanti (As, Fe e Mn), idrocarburi, IPA, inquinamento da reflui urbani.

Inoltre sul sito è stata verificata la presenza di amianto dovuto all'area Eternit di produzione di manufatti in cemento-amianto.

1.1.2 Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli

Con decreto interministeriale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Attività Produttive e Ministero della Salute) del 31 luglio 2003 fu approvato il "Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli", redatto dalla Bagnolifutura S.p.A., relativo alle aree ex ILVA ed ex Eternit. A seguito di svariate difficoltà incontrate nel corso del procedimento di bonifica la Bagnolifutura SpA ha predisposto, ad oggi, n. 5 Varianti al Progetto del 2003 il cui avvio dei lavori di bonifica, con motivazioni d'urgenza, è stato autorizzato nel corso del 2006, del 2008 e del 2009. L'approvazione da parte del Comune di un nuovo Piano Urbanistico Attuativo - PUA (2005), che individua aree a diversa destinazione d'uso (verde pubblico-residenziale e commerciale-infrastrutture) rispetto al piano originario, ha comportato in corso d'opera differenti obiettivi e modalità di bonifica e di gestione dei materiali di risulta: da qui il susseguirsi delle varianti progettuali relative ai diversi lotti delle aree ex industriali.

1.1.2.1 Cenni sulle tecniche di bonifica

Stabilite le destinazioni d'uso finali dei terreni e applicata un'analisi di rischio sito-specifica, il Piano di bonifica aveva i seguenti obiettivi e modalità di attuazione:

- Bonifica dei materiali (suoli e riporti contaminati da sostanze organiche, idrocarburi e IPA) con valori tabellari finali in funzione della destinazione d'uso;
- Bonifica dei materiali di riporto con presenza di metalli in concentrazioni superiori ai limiti imposti dal DM 471/99 per le aree a destinazione commerciale-industriale;
- Messa in sicurezza delle aree con attività di livellamento e ridisposizione *in situ* dei materiali bonificati con limiti sempre in correlazione con la destinazione d'uso,
- Rimozione dei materiali MCA dall'area ex Eternit

1.1.3 Interventi ad oggi attuati

Sull'area in questione sono stati attuati i seguenti interventi:

1.1.3.1 Matrice Suolo

1) Area Ex Ilva - Italsider

- demolizione di gran parte degli edifici esistenti;
- bonifica del suolo e sottosuolo pari a circa la metà dell'intero intervento (aree collaudate e certificate dalla Provincia di Napoli).

La Conferenza di Servizi decisoria del 10/07/2014, per quanto riguarda le fasce di rispetto degli immobili di archeologia industriale, ha richiesto di elaborare l'analisi di rischio sia per lo scenario verde/residenziale che commerciale/industriale, anche al fine di evidenziare le diverse necessità di intervento. Attività allo stato sospesa in conseguenza del ripristino del sequestro giudiziario.

2) Area Ex Eternit

- bonifica e demolizione delle strutture e degli impianti presenti sino alla quota del piano campagna;
- bonifica dai materiali contenenti amianto di una superficie pari a circa il 30% di quella totale dell'area ex Eternit (157.000 mq), pari a 42.985 tonnellate di rifiuti smaltiti.

La Conferenza di Servizi decisoria del 10/07/2014 ha preso atto che la destinazione d'uso dell'area ex Eternit è residenziale, che non è stato effettuato alcun riutilizzo dei materiali e che la bonifica è stata fino ad ora eseguita per il 60%. Ha richiesto, inoltre, in merito alla valutazione tecnico-economica relativa alle maggiori quantità di materiale in cemento-amianto stimate, la trasmissione di un elaborato integrativo.

1.1.3.2 Matrice acque di falda

E' attivo, da circa 15 anni, un sistema di messa in sicurezza delle acque di falda sottostanti l'area di stabilimento, tramite un barrieramento idraulico, costituito da n. 31 pozzi di emungimento, a monte della colmata con successiva re-immissione, a valle della stessa, delle acque di falda emunte, previo idoneo trattamento, presso l'impianto all'uopo realizzato.

Sono stati, inoltre, realizzati n. 2 diaframmi plastici paralleli alla linea di costa, a nord ed a sud dell'area di colmata a mare, atti ad intercettare le acque di falda contaminate.

1.1.4 Interventi da completare

- deve essere completato il recupero di alcuni manufatti come testimonianza di archeologia industriale;
- devono essere completate le bonifiche del suolo e del sottosuolo dell'area ex-Ilva e dell'area ex- Eternit;
- devono essere completate le bonifiche del suolo e del sottosuolo dell'area ex- Eternit. Sono ancora presenti cumuli di materiale scavato in attesa di essere vagliato allo scopo di eliminare l'amianto, stoccati numerosi big-bags in attesa di essere conferiti in discarica;
- devono essere proseguiti i monitoraggi di materiale aerosol disperso tramite rilevatori.

1.2 Area Cementir

1.2.1 Stato delle matrici ambientali

1.2.1.1 Matrice acqua di falda

Nelle acque di falda sono stati individuati superamenti per: Alluminio, Arsenico, Ferro, Manganese e Solfati. ARPAC ha validato la caratterizzazione evidenziando superamenti anche per 1,1 – dicloroetilene.

L'Azienda ha trasmesso con nota del 02/09/2013 il "Progetto di decontaminazione delle acque di falda".

La Conferenza di servizi decisoria del 10/07/2014 ha ritenuto approvabile il progetto di bonifica delle acque di falda, con la prescrizione che, al fine di accertare l'assenza di contaminazione, la campagna di monitoraggio delle acque di falda dovrà interessare tutti i pozzi presenti nell'area oggetto di indagine e che le modalità e la frequenza del monitoraggio dovranno essere concordate con l'autorità locale di controllo competente.

1.2.1.2 Matrice suolo

Nei suoli sono stati individuati i seguenti superamenti rispetto ai limiti della col. B, tabella 1 dell'ex DM 471/99: Idrocarburi C>12, IPA, Be, V, Cu, Zn, As, Cd, Tl, Pb, Cr e Sn.

1.2.2 Interventi ad oggi attuati

L'Azienda ha trasmesso con nota del 15/07/2013 l'"Analisi di rischio Sanitario ed Ambientale".

La CdS Decisoria del 10/07/2014 ha richiesto una revisione dell'Analisi di rischio sito-specifica in esame, sulla base di osservazioni/prescrizioni.

Inoltre, relativamente alla destinazione urbanistica, la Conferenza di Servizi decisoria ha ricordato che nell'ambito della Conferenza di Servizi istruttoria del 23/04/2014 il Comune di Napoli ha dichiarato che l'area interessata dall'analisi di rischio è inserita nel Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e nel più recente Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) del Comune medesimo, con destinazione a Parco Urbano. A tal proposito, la Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato di richiedere alla Cementir S.p.A. di elaborare l'analisi di rischio sito-specifica per lo scenario di esposizione verde/ricreativo.

1.3 Area Fondazione Idis - Città della Scienza

1.3.1 Stato delle matrici ambientali

1.3.1.1 Matrice Acqua di falda

Nelle acque di falda sono stati individuati superamenti per: Idrocarburi Totali, Benzene, Toluene, Xilene, Allumino, Berillio, Cobalto, Ferro, Manganese, Nichel.

Il relativo progetto di bonifica, approvato nel 2008, prevede l'emungimento delle acque di falda, un pre-trattamento in loco, e il successivo trattamento presso il sistema di Messa in sicurezza attivo nell'area ex ILVA – Italsider.

1.3.1.2 Matrice suolo

Le analisi chimiche condotte sui campioni di suolo hanno evidenziato superamenti per: IPA, Arsenico, Piombo, Rame.

1.3.2 Interventi ad oggi attuati

L'Azienda ha trasmesso, con nota del 11/07/2008 il Progetto Definitivo di bonifica dell'area di propria competenza (Suoli e Acque sotterranee).

Le attività di bonifica sono state realizzate, a seguito dell'autorizzazione con Decreto Direttoriale prot. 4975 TRI/DI/B del 10/04/14.

Tali attività non sono state ancora certificate dalla Provincia in quanto a seguito, del noto incendio che ha colpito la struttura nel 2013, sono state necessarie ulteriori attività di verifica e caratterizzazione.

In tal senso, nel mese di agosto 2014, tra Fondazione IDIS, Comune di Napoli, Regione Campania, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Provincia di Napoli, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "*Ricostruzione Città della Scienza*", intervenuto a seguito dell'incendio doloso verificatosi in data 04/03/2013.

Allo stato sono in corso, da parte del Provveditorato OO.PP. Campania Molise, le verifiche preliminari e la caratterizzazione del materiale oggetto dell'evento incendiario.

1.4 Area di Cavone degli Sbirri

Con nota del 16/09/2014 il Ministero dell'Ambiente ha richiesto ai privati, proprietari dell'area di discarica ex Italsider, di provvedere alle necessarie misure di prevenzione ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs 152/06 in considerazione della potenziale contaminazione delle matrici ambientali circostanti, dei rischi per la salute e del pericolo di aggravamento. A tal fine è necessario che i proprietari procedano alle indispensabili indagini di caratterizzazione di concerto con ARPAC.

Con nota del 23/12/2014 il Ministero dell'Ambiente ha richiesto alla ASL Na 1 di trasmettere le risultanze dei controlli eseguiti sulle produzioni agro-alimentari presenti sull'area in parola, ove queste siano destinate alla vendita pubblica.

1.5 Area Club Partenopeo

La Conferenza di Servizi decisoria del 06/06/2008 ha approvato il Piano di Caratterizzazione trasmesso dal Club Partenopeo con nota del 24/04/08, a condizione che fossero ottemperate le prescrizioni formulate rispettivamente da ICRAM (ora ISPRA) e da ARPAC sul documento medesimo.

Tale piano è stato attuato, ad oggi non sono stati trasmessi i risultati delle indagini di caratterizzazione dell'area di competenza e dell'eventuale analisi di rischio ove necessaria, richiesti nel corso della Conferenza di Servizi dell'aprile 2014.

Aree Pubbliche

1.6 Area di colmata e sedimenti marini

1.6.1 Stato delle matrici ambientali

La caratterizzazione ambientale eseguita, su incarico del Commissario di Governo, ha evidenziato la seguente contaminazione:

- sedimenti area marina: *Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e metalli pesanti (Arsenico, Zinco, Vanadio, Piombo)*;
- colmata a mare: *Idrocarburi, Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e metalli pesanti (Arsenico, Zinco, Vanadio, Stagno)*.

1.6.2 Interventi ad oggi attuati

L'Accordo di Programma Quadro "Bagnoli-Piombino, sottoscritto in data 21/12/2007 e cessato anticipatamente il 30 settembre 2013, a causa di ingenti definanziamenti, prevedeva la rimozione della colmata a mare e la bonifica dei sedimenti marini, con conferimento dei materiali di risulta nelle casse di colmata del Porto di Piombino ed il ripristino della linea naturale di costa. A seguito della cessazione anticipata di detto Accordo, come sopra specificato, il Ministero dell'Ambiente, al fine della riprogrammazione delle risorse residue relative al SIN di Napoli Bagnoli – Coroglio, ha evidenziato la necessità che il Comune di Napoli formulasse una proposta strutturata e dettagliata degli interventi di bonifica relativi prioritariamente all'area marino costiera del SIN, che dovrà, inoltre, tener conto dei pareri della ASL di riferimento e di ARPA Campania. Sulla base di tale proposta, il Ministero - previa acquisizione della valutazione degli Istituti tecnici (ISPRA, ISS, etc) - il Comune e le altre Amministrazioni coinvolte avrebbero potuto individuare, sulla base del grado di rischio, gli interventi prioritari nonché gli ulteriori interventi programmatici da eseguire.

1.6.3 Interventi da attuare

L'art. 1, comma 14 del D.L. 486 del 1996, convertito con modificazioni con L. 582/1996, e non modificato dalla successiva L. 388/2000, che pur abrogava numerose disposizioni del D.L. medesimo, impone la rimozione della colmata a mare di Bagnoli. Si evidenzia che tale obbligo normativo viene richiamato dalla Procura negli atti del primo sequestro (di cui ai successivi paragrafi) ed, inoltre, anche le Norme Tecniche di Attuazione del PUE approvato dal Comune di Napoli nel 2005 prevedono che "...la linea di costa venga riconfigurata in esito alla rimozione della colmata ed al ripascimento della spiaggia.. [art. 4 NTA]".

1.7 Arenili

1.7.1 Stato delle matrici ambientali

La caratterizzazione ambientale di dettaglio degli arenili interni al sito di interesse nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio è stata effettuata su incarico del Commissario di Governo della Regione Campania. La contaminazione individuata riguarda principalmente i seguenti analiti: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), PCB e metalli pesanti (Arsenico, Piombo, Rame e Zinco).

1.7.2 Interventi ad oggi attuati

Sulla base del citato Accordo di Programma Quadro “Bagnoli-Piombino, sottoscritto in data 21/12/2007, sono stati attuati i seguenti interventi:

- Arenile posto a Nord della Colmata a mare - “Arenile di Bagnoli”: risultano completati gli interventi di bonifica con misure di messa in sicurezza, attestati dalla Provincia di Napoli con certificazione prot. n. 2177 del 13/05/2009, e le aree sono state riconsegnate dal Commissario di Governo all’Autorità Portuale di Napoli in data 14/05/2009;
- Arenile posto a Sud della Colmata a mare - “Arenile di Coroglio”: sono stati realizzati soltanto la messa in opera della protezione spondale e l’impianto di trattamento delle acque di falda in corrispondenza della colmata.

1.7.3 Interventi da completare

- Arenile posto a Nord della Colmata a mare - “Arenile Ovest”: devono essere avviati i lavori di messa in sicurezza e bonifica previsti dalla Variante approvata dalla Conferenza di Servizi decisoria del 20 Aprile 2011;
- Arenile posto a Sud della Colmata a mare - “Arenile di Coroglio”: devono essere completati gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, quali la rimozione delle sabbie contaminate. Ad oggi vige un’Ordinanza di Interdizione sugli arenili in parola.

B – Provvedimenti di sequestro e fallimento della Bagnolifutura S.p.A.**I° Sequestro**

Con decreti dell'8 e 30 aprile 2013, il Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo dell'area industriale ex ILVA ed ex Italsider ubicata in Bagnoli, in disponibilità della Bagnolifutura S.p.A. (Area tematica 2, area Parco dello Sport, Area tematica I Parco urbano, Area di colmata e impianto di disinquinamento delle acque di falda), e nominava il Presidente pro tempore della Bagnolifutura S.p.A. quale custode giudiziario *dinamico* di detti aree e impianto, con l'incarico di adottare le iniziative e misure tecniche necessarie a scongiurare il protrarsi della situazione di pericolo, individuando come prioritari gli interventi di recupero di efficienza del complessivo sistema di messa in sicurezza di emergenza, la predisposizione e attuazione di un sistema stabile e continuo di controlli di qualità delle acque in ingresso e in uscita dal sistema depurativo, l'integrale ripristino di funzionalità della stazione di ricarica della cd barriera idraulica e l'adozione di ulteriori cautele e iniziative tecniche per impedire lo sversamento in mare di inquinanti, compresi quelli che provengono dalla colmata.

Si sintetizzano di seguito i principali aspetti riportati nel decreto di sequestro

Problemativa relativa alla destinazione d'uso delle aree oggetto di bonifica.

Il Progetto di Bonifica del 2003 prevedeva l'esecuzione di una bonifica che raggiungesse gli obiettivi di col. A del DM 471/99 e ss.mm.ii., ciò in accordo con quanto stabilito dal Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Napoli, che prevedeva per l'intera area ex-Ilva ed ex-Eternit una destinazione d'uso "verde pubblico e residenziale".

Nel 2005 viene approvato dal Comune di Napoli il Piano Urbanistico Esecutivo (PUE), che riporta le NTA (Norme Tecniche di Attuazione) secondo cui l'area ex-Ilva ed ex-Eternit viene suddivisa in "aree tematiche", che di fatto cambiava la destinazione urbanistica di alcune aree, senza però appartenere variazioni alla destinazione d'uso per quelle aree ove erano previste residenze o aree a verde pubblico o privato.

E' con la variante di agosto 2006 (approvata dalla CdS decisoria del 21/11/2006) che appaiono le prime incongruenze con il PUE approvato, in seguito reiterate con la variante del luglio 2008; le variazioni degli obiettivi di bonifica "contestati" dalla Procura riguardano:

- a) Area Tematica 2 – 2A strutture turistiche (ove insistono oltre 64.000 mq adibiti a residenze);
- b) Area Tematica 1 – 1A Parco Urbano (manufatti di archeologia industriale, fasce di rispetto, invasi di nuova generazione ed esistenti, giardini tematici e roseto);
- c) Area Tematica 9 – Parco dello Sport (parco dello sport, arboreto mediterraneo).

Tra il 2008 ed il 2009 l'area tematica 1, 2 e 9 ricevono la certificazione di avvenuta bonifica, secondo quanto riportato dalle varianti al Progetto di Bonifica del 2003, da parte della Provincia di Napoli sulla scorta di quanto delineato dalle "linee guida" elaborate dalla Bagnolifutura e facenti parte della variante dell'agosto 2006.

Problemativa relativa all'aggravamento delle matrici ambientali tra la situazione pre-bonifica e la situazione post-bonifica.

Dal confronto dei dati acquisiti nel corso delle campagne di indagine ad opera dei Consulenti tecnici, nominati dalla Procura, con i risultati della caratterizzazione eseguita all'inizio del 2000 emergono alcune incongruenze.

Nelle aree che a seguito di variante hanno subito una variazione degli obiettivi da colonna A a colonna B:

- a. Area tematica 2: si rinvergono nei suoli superamenti dei composti ricercati (metalli, IPA, Idrocarburi tot. etc) rispetto colonna A ma non di colonna B. *“Tali superamenti avrebbero però comportato un peggioramento delle matrici ambientali avendo di fatto provocato degli sforamenti rispetto ai limiti stabiliti dalla colonna A che erano inesistenti, o documentati come tali, nella fase pre-bonifica”* (pagg 41 e 42);
- b. Area tematica 9: si rinvergono nei suoli superamenti dei composti ricercati rispetto colonna A (manca però una completa georeferenziazione che indichi che i carotaggi eseguiti ricadano nelle aree che erano adibite a bonifica secondo colonna A). Permane l'ipotesi di peggioramento delle matrici ambientali;
- c. Area tematica 1: la quasi totalità dei campioni analizzati sia nei terreni superficiali che in quelli profondi presentano valori di IPA superiori alle previsioni di colonna A, questo anche in aree che avrebbero dovuto essere bonificate come verde pubblico. In tre campioni vi è anche la dimostrazione del superamento di colonna B per analiti organici e PCB; detti superamenti riguardano aree ritenute a destinazione industriale/commerciale che però, prima della bonifica, non presentavano i citati livelli di inquinamento.

Inoltre, nell'area di *Parco dello sport* appare evidente una grave situazione di compromissione ambientale dovuta all'illecito interrimento di materiali, precisamente di *“morchie”* provenienti secondo la ricostruzione degli inquirenti dal *“campo americano”* (ovvero sia il cantiere del cd Parco dello Sport). Dalle indagini condotte sarebbe emerso che tali morchie oleose, altamente inquinanti, invece di essere destinate a discarica sono state gestite come riporti di tipo *“C”*, cioè per i quali era previsto trattamento al fine di ricondurre i livelli di inquinamento a colonna B. Le morchie, miscelate a terreno, venivano trattate e riutilizzate in sito oppure direttamente interrate nella medesima area di bonifica. Tali fatti sarebbero stati avallati anche da analisi eseguite durante le fasi di cantiere che avrebbero evidenziato la presenza nel terreno analizzato di un idrocarburo solido in concentrazioni elevate, non compatibile con quanto evidenziato nel progetto di variante. Manca, purtroppo, una chiara identificazione dei siti dove sarebbero state smaltite la morchie oleose.

Tali fatti stanno a dimostrare la necessità, secondo la Procura, di un nuovo intervento di bonifica sull'area interessata.

- *Problematica relativa all'area di colmata ed alla falda acquifera.*

Dall'esame del decreto di sequestro emergerebbe l'accordo della Procura rispetto alla necessaria rimozione della colmata a mare di Bagnoli.

Come sopra accennato, tale necessità, stabilita espressamente come obbligo normativo dall'art. 1, comma 14 del D. L. 486 del 1996, convertito con modificazioni con L. 582/1996, e non modificato dalla successiva L. 388/2000, che pur abrogava numerose disposizioni del D.lgs medesimo, viene ripresa anche nell'NTA del PUE approvato dal Comune di Napoli nel 2005 che

recita “...la linea di costa venga riconfigurata in esito alla rimozione della colmata ed al ripascimento della spiaggia.. [art. 4 NTA]”.

Viene, inoltre, sottolineata la necessità di ripristinare la funzionalità del sistema di messa in sicurezza delle acque di falda, presente sull’area in esame. Anche in questo caso i sopralluoghi ed i prelievi eseguiti dai CCTT hanno permesso, a quel tempo, di evidenziare: lo “sversamento continuo in mare di rilevanti inquinanti cancerogeni quali IPA e PCB” nonché lo “stato di assoluto ammaloramento in cui versano le misure di sicurezza provvisorie realizzate nel 2002 e la gravissima situazione di inquinamento della falda e del litorale”.

- *Richieste al Custode Giudiziario*

Nell’ambito dello stesso decreto di sequestro delle aree, viene disposta anche la nomina del Presidente PT della Bagnolifutura SpA quale custode/amministratore delle aree sottoposte a sequestro.

Il Custode/amministratore doveva provvedere ad adottare prioritariamente le seguenti iniziative e misure tecniche necessarie a scongiurare il protrarsi della situazione di pericolo, nel rispetto del crono programma indicato:

- 1) **area tematica 2:** predisposizione di un nuovo progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente che rispetti la destinazione urbanistica prevista dagli attuali strumenti urbanistici (che contemplano la realizzazione anche di volumi residenziali) – tempo stimato 6 mesi;
- 2) **area tematica 9 (Parco dello Sport):** predisposizione di un nuovo progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente che, considerando anche gli esiti delle emergenze istruttorie per quanto attiene l’illecito smaltimento delle morchie, tenga conto dei limiti tabellari di cui alla colonna A del DM 471/99 e s.m.i. - tempo stimato 9 mesi;
- 3) **area tematica 1 (I lotto parco urbano):** la predisposizione ed attuazione di un nuovo progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente che, tenendo conto degli esiti analitici desumibili dalle investigazioni espletate, nonché le ritenute irregolarità autorizzatorie per gli obiettivi di bonifica delle cd fasce di rispetto, contempli il rispetto dei limiti tabellari di cui alla colonna A del DM 471/99 e s.m.i. - tempo stimato 12 mesi;
- 4) area di **colmata** e falda acquifera:
 - nelle more della doverosa rimozione della colmata:
 - a) recupero dell’efficienza del complesso sistema di messa in sicurezza di emergenza, funzionale alla dispersione degli inquinanti - tempo stimato 6 mesi;
 - b) predisposizione ed attuazione di un sistema stabile e continuo di controlli di qualità sulle acque in ingresso ed in uscita dal sistema depurativo - tempo stimato 1 mese;
 - all’esito della doverosa rimozione della colmata: ridefinizione secondo i parametri normativi della cd messa in sicurezza permanente ed attuazione del progetto di bonifica in senso lato della falda a valle idrogeologica dei terreni.

Il Custode Giudiziario, in ottemperanza a quanto richiesto nel Decreto di sequestro preventivo, ha quindi trasmesso al MATTM (tra Settembre 2013 e Gennaio 2014) alcuni elaborati progettuali, aventi ad oggetto:

- l'ammodernamento ed il miglioramento dell'efficienza del sistema di Messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda attualmente attivo sul SIN e gestito dalla Bagnolifutura S.p.A.;
- la proposta di rielaborazione dell'analisi di rischio (AdR) per le aree del Parco dello Sport e del 1° lotto del Parco Urbano;
- la Valutazione del rischio sanitario – ambientale per il solo edificio Porta del Parco;
- La Bonifica lotti in vendita – area tematica n. 2.

La competente Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, avvalendosi del supporto degli Organi tecnici competenti (ARPAC, ISPRA e Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione TRI), ha esaminato la documentazione e ha richiesto alla Bagnolifutura S.p.A. le integrazioni progettuali ritenute necessarie. Tali integrazioni non sono state fornite dalla Società Bagnolifutura.

Inoltre, nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria del 10 luglio 2014 è stato deliberato:

- A. per quanto riguarda il sistema di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda, di chiedere alla Bagnolifutura S.p.A. di trasmettere il progetto definitivo di messa in sicurezza delle acque di falda;
- B. per quanto riguarda gli immobili di archeologia industriale:
 - B1. di ritenere superata la variante 2012;
 - B2. di chiedere alla Bagnolifutura S.p.A. di elaborare l'analisi di rischio per lo scenario sia verde/residenziale che commerciale/industriale, anche al fine di evidenziare le diverse necessità di intervento;
- C. per quanto riguarda le attività di bonifica da materiali in cemento amianto in area ex Eternit:
 - C1. di prendere atto che la destinazione d'uso dell'area ex Eternit è residenziale e che non è stato effettuato alcun riutilizzo dei materiali;
 - C2. di richiedere alla Bagnolifutura S.p.A., in merito alla valutazione tecnico-economica relativa alle maggiori quantità di materiale in cemento-amianto stimate, la trasmissione di un elaborato che approfondisse le motivazioni che avevano condotto ad un aumento dei terreni da rimuovere anche con riguardo all'aumento dei costi, tanto più che le motivazioni addotte relativamente ai prezzi applicati non apparivano condivisibili sottendendo, tra l'altro, una rinegoziazione delle condizioni contrattuali sulla base di presupposti non noti e da rimettersi, in primis, alle valutazioni proprie della Direzione Lavori del RUP e della stazione appaltante.

- Fallimento della Bagnolifutura S.p.A. e revoca del I° Sequestro

In data 6.02.2014, la Bagnolifutura S.p.A. ha dichiarato la sussistenza di una grave crisi finanziaria tale da determinare la messa in liquidazione della stessa Società e, pertanto, l'impossibilità di sostenere le iniziative di bonifica e tutela ambientale rientranti nella propria *mission* e indicate dalla Procura.

Il Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare, con sentenza n. 188/2014 del 29/05/2014 ha dichiarato il **fallimento della Bagnolifutura S.p.A.**, che ha promosso giudizio ordinario presso il Tribunale di Napoli (RG. n.19875/2014).

Le richieste della Società sono state rigettate con ordinanza n.14001/2014.

Anche il TAR Campania – sede di Napoli – Sez. V Rg. 4325/2014 con Ordinanza n. 1502/2014 ha respinto la domanda cautelare e rigettato il ricorso.

Successivamente, con provvedimento del **3 luglio 2014**, il Tribunale di Napoli, sesta sezione penale, **ha revocato** il sequestro preventivo di dette aree ed ha disposto il conferimento delle medesime ai competenti Curatori Fallimentari.

- II° Sequestro

Con verbale del **2.12.2014** è stata data esecuzione all'ordinanza di sequestro preventivo n. 1157÷1161/2014 R.I.M.C. emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli – 12[^] Sezione Penale Collegio “C” relativa all'ex area industriale ex Italsider di Bagnoli e si è proceduto alla contestuale nomina del Direttore Generale della Direzione per la tutela del territorio e delle risorse idriche (ora Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque), quale Custode giudiziario dinamico delle aree poste sotto sequestro, senza tuttavia l'attribuzione di risorse finanziarie e strumentali da destinare allo scopo.

Al riguardo, con lettera n. 13286/07/21 RG – 16573/09/21 RG – 45357/12/21 RG, datata 18.11.2014, in considerazione delle caratteristiche intrinseche delle aree sequestrate, la Procura della Repubblica ha ritenuto necessaria una custodia “dinamica”, *che sovrintenda a tutte le attività necessarie*, quali ad esempio:

1. l'urgente sostituzione della barriera idraulica ammalorata, con ripristino della funzionalità dell'impianto di trattamento delle acque di falda;
2. il ripristino della piena funzionalità del geotelo per la messa in sicurezza complessiva dell'area di colmata;
3. monitoraggi chimici delle acque;
4. effettiva bonifica dei suoli contaminati dell'area, dalla quale provengono i composti organici IPA e PCB che defluiscono in mare.

Nella suddetta qualità, il Direttore Generale ha immediatamente svolto incontri con il Vice Sindaco della Città di Napoli, con delega all'Ambiente, al fine di definire in tempi brevi un Accordo di Programma in modo da disciplinare, nel rispetto di quanto disposto dal provvedimento di sequestro, il programma degli interventi e le relative risorse economiche disponibili, con individuazione dei soggetti attuatori.

La definizione di tale Accordo è stata funzionale proprio a garantire gli strumenti finanziari ed attuativi per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal Tribunale di Napoli al predetto Custode giudiziario, a valere sulle risorse precedentemente stanziati dal Ministero dell'Ambiente per il SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio (per la rimozione della colmata e la bonifica dell'area marina di cui all'Accordo di Programma Quadro del 2007, anticipatamente cessato), e trasferite nel bilancio del Comune di Napoli.

In particolare, l'Accordo, sottoscritto in data 16.04.2015 con il Comune di Napoli, registrato alla Corte dei Conti in data 5.5.2015, Reg. 1 Foglio 1592, è volto ad assicurare, tramite un'azione congiunta e concertata tra i Soggetti sottoscrittori, l'adozione delle iniziative necessarie al superamento della situazione di pericolo ambientale a tutela della pubblica incolumità nelle aree ex Ilva ed ex Italsider e nell'area della colmata a mare, oggetto di sequestro giudiziario, da effettuarsi da parte del Custode giudiziario, nell'ambito delle funzioni allo stesso attribuite dal Tribunale di Napoli con il citato provvedimento del 21.11.2014.

Le attività/interventi programmati, i tempi di attuazione/esecuzione, i soggetti attuatori e le relative risorse economiche sono individuati e dettagliati nella *Tabella 1: Interventi, costi e Soggetti attuatori*, inserita all'articolo 4 del predetto Accordo di Programma, che qui di seguito si riporta integralmente, con le specifiche in nota:

	Denominazione intervento	Costo (€)	Tempi esecuzione	Soggetto Attuatore
A	Progettazione, affidamento ed esecuzione del sistema di messa in sicurezza di emergenza dell'area di colmata a mare e delle acque di falda in sostituzione dell'attuale barriera idraulica, comprensivo degli interventi relativi alla funzionalità del trattamento delle acque di falda e di ripristino della piena funzionalità della copertura di detta area di colmata	€ 1.500.000,00	15 mesi	Invitalia ¹
B	Verifica e, ove necessaria, integrazione del piano di monitoraggio chimico e ambientale in atto per l'area di colmata a mare e per le acque di falda.	Costi compresi nell'importo del seguente punto C	1 mese	ISPRA
C	Attuazione del piano di monitoraggi di cui al punto precedente	€ 200.000,00 (*)	24 mesi	Comune di Napoli
D	Predisposizione del piano di caratterizzazione integrativo dei suoli delle aree sotto sequestro giudiziario, che tenga conto anche degli esiti delle attività istruttorie e di quanto previsto dall'autorità giudiziaria competente, al fine di valutare e individuare le azioni e gli interventi di messa in sicurezza e bonifica necessari, in accordo con quanto previsto dalla destinazione d'uso determinata sulla base dello strumento urbanistico	Costi compresi nell'importo del seguente punto E	2 mesi	ISPRA
E	Affidamento ed esecuzione del Piano di caratterizzazione integrativo.	€ 1.200.000,00	12 mesi	Invitalia ¹
F	Gestione e mantenimento della piena operatività dell'attuale sistema di messa in sicurezza della falda costituito da una barriera idraulica di n. 31 pozzi di emungimento, di n. 42 pozzi	€ 1.000.000,00(**)	24 mesi	Comune di Napoli

¹ Il Soggetto attuatore indicato nell'Accordo risulta Sogesid S.p.A. ma, a seguito dell'individuazione di Invitalia S.p.A. quale Soggetto Attuatore del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, avvenuta con legge 6.8.2015 n. 122, dietro richiesta della PCM ed a seguito dell'emanazione del DPCM del 15/10/2015, Invitalia S.p.A. ha sostituito Sogesid S.p.A.

	Denominazione intervento	Costo (€)	Tempi esecuzione	Soggetto Attuatore
	di ricarica e da un impianto di trattamento, comprendente l'attività di servizio e le forniture di beni necessari per mantenere attiva ed efficace senza soluzioni di continuità il sistema di messa in sicurezza d'emergenza in atto e ove necessario per implementarlo, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il mantenimento in funzione delle utenze di energia elettrica, di acqua, di telefonia, e del sistema informatico, le forniture per la gestione e la funzionalità delle predette misure di messa in sicurezza, con specifico riferimento all'acquisto di reagenti chimici, di apparati e strumenti tecnici da sostituire o riparare.			
G	Tutti i servizi connessi al corretto espletamento delle funzioni di custodia-giudiziaria, con specifico riferimento alla vigilanza, alla guardiania e altri servizi.	€ 600.000,00 ^(****)	24 mesi	Comune di Napoli
	TOTALE GENERALE	€ 4.500.000,00		

^(*) Importo annuo pari a € 100.000,00; ^(**) Importo annuo pari a € 500.000,00; ^(***) Importo annuo pari a € 300.000,00

L'Accordo ha previsto la stipula di n. 2 Convenzioni attuative con Invitalia S.p.A. (subentrata a Sogesid ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. 15 ottobre 2015, come meglio specificato al successivo paragrafo C) e con ISPRA, da sottoscrivere anche da parte del Comune di Napoli, detentore delle risorse finanziarie e soggetto erogatore delle stesse. Il Comune è altresì soggetto attuatore diretto per i monitoraggi, per le attività di mantenimento in esercizio degli impianti esistenti e per la gestione corrente dei servizi, in particolare, di vigilanza e guardiania.

Al riguardo si evidenzia che, dopo un iniziale diniego da parte del Comune di Napoli, il Sindaco De Magistris, con nota del 4/12/2015, ha comunicato di aver firmato la Convenzione con Invitalia S.p.A., tuttavia la firma digitale dei due Atti convenzionali (quello con Invitalia S.p.A. e quello con ISPRA) è stata perfezionata a fine gennaio 2016.

A fine 2015 sono state avviate le attività di interlocuzione con Invitalia S.p.A. al fine di assicurare la necessaria collaborazione. In particolare, in data 9/12/2015 si è svolto apposito sopralluogo sulle aree oggetto di intervento, nel SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio e, in data 15/12/2015, si è svolta una prima riunione di coordinamento per l'acquisizione della documentazione tecnica in possesso del Ministero dell'Ambiente, acquisita anche nell'esercizio delle funzioni di Custode giudiziario.

Oltre a quanto sopra riportato, il Custode giudiziario, anche con l'ausilio di personale del Ministero, ha svolto numerosi sopralluoghi e incontri tecnici con gli Enti Competenti (ARPAC, ASL, Città Metropolitana, Comune di Napoli, Curatela, Carabinieri, ecc) per assicurare il corretto adempimento delle funzioni assegnate.

Di tale attività è stata costantemente informata la Procura di Napoli.

C – Art. 33 DL 12.9.2014, n. 133 e smi “Sblocca Italia” - Commissario

L'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), modificato dall'art. 11, comma 16-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni con legge del 6 agosto 2015, n. 125, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli - Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014, ha dichiarato le medesime aree di rilevante interesse nazionale ed ha, altresì, previsto la nomina di un Commissario straordinario di Governo e di un soggetto attuatore, cui sono attribuiti i compiti per il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana del SIN in questione.

In particolare, la summenzionata norma ha disposto l'individuazione, quale Soggetto attuatore del Programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia) S.p.A., quale società in house dello Stato.

La norma specifica che il Commissario ed il Soggetto attuatore debbano provvedere alla *“formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana ... anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedurali...”*.

Ne deriva pertanto che in capo al binomio costituito dal Commissario Straordinario e dal Soggetto attuatore siano state riunite sia la responsabilità nella definizione ed attuazione del programma, sia la titolarità dei relativi procedimenti approvativi.

La norma dispone infatti che, previa acquisizione dei necessari atti di assenso o intesa in sede di conferenza dei servizi convocata dal Commissario o, in via sostitutiva ed in deroga, dal Consiglio dei Ministri, il programma sia adottato dal Commissario ed approvato con D.P.R., previa delibera del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, con riferimento ai rapporti con la Bagnolifutura S.p.A., in procedura fallimentare, la stessa norma prevede che sia trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è titolare la suddetta Società.

In attuazione del citato disposto normativo, con D.P.C.M. del 3 settembre 2015, è stato nominato il Commissario straordinario nella persona del Dott. Salvatore Nastasi mentre con D.P.C.M. del 15 ottobre 2015 è stata istituita la cabina di regia prevista dal citato articolo 33 che si è insediata, sotto la Presidenza del Sottosegretario De Vincenti, in data 1.12.2015 ed è stata formalmente nominata Invitalia S.p.A. quale Soggetto attuatore. Si specifica altresì che il suddetto D.P.C.M., all'art. 4, comma 2, dispone il subentro di Invitalia S.p.A. alla Sogesid nell'attuazione degli interventi affidati a quest'ultima nell'Accordo di Programma del 16/04/2015, come sopra accennato.

Per gli aspetti finanziari, si segnala che l'art. 1 del D.L. 25 novembre 2015 n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio, ai fini dell'attuazione di una prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli – Coroglio, ha disposto l'immediato trasferimento al Soggetto attuatore (Invitalia S.p.A.) di € 50.000.000,00 per l'anno 2015.

Pertanto, con nota del 3/12/2015 il Ministero dell'Ambiente ha chiesto alla Ragioneria Generale dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di disporre un'anticipazione di tesoreria per € 50.000.000,00 a favore di Invitalia, come previsto dal citato disposto normativo.

Con nota del 16/12/2015, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato di aver dato mandato alla Banca d'Italia di disporre l'accredito delle suddette somme a favore di Invitalia S.p.A. A conclusione, con decreto del 18/12/2015, il Ministero dell'Ambiente ha provveduto a disporre il ripiano di detta anticipazione.

D – Aspetti di carattere amministrativo- finanziario**1. “Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli” e Accordi di Programma attuativi.**

Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2003 ha approvato il “Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli” per un costo complessivo di € 151.377.964,00 di cui € 75.059.174,00 a carico delle risorse del Ministero dell’Ambiente, stanziato dalla legge n. 388/2000.

Nell’Accordo di Programma del 17 luglio 2003, recepito dal citato D.I. del 31.07.2003, era stato previsto che ai fini della copertura dei costi del citato Piano di completamento il Ministero erogasse alla Bagnolifutura S.p.A. le suddette risorse pari a € 75.059.174,00.

Per sopraggiunti impedimenti di natura tecnica nonché per ragioni di carattere amministrativo si è reso necessario procedere alla modifica dell’Accordo di Programma del 17 luglio 2003.

Pertanto, in data 5 luglio 2007, 15 novembre 2007 e 21 dicembre 2007 è stato necessario stipulare tra i medesimi Soggetti un’ulteriore Accordo di Programma nonché il I ed il II Atto modificativo, nei quali è rimasto comunque invariato lo stanziamento del Ministero dell’Ambiente.

Successivamente, in data 24-25 novembre 2008 è stato stipulato tra i medesimi soggetti sottoscrittori un III Atto modificativo, approvato, unitamente ai sopraccitati Accordi, con il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2009.

Da ultimo, in data 9 ottobre 2012, in accoglimento delle istanze avanzate dalla Bagnolifutura S.p.A., che ha rappresentato difficoltà di carattere attuativo dovute alle modalità di rendicontazione/erogazione delle risorse ministeriali ed in conformità col parere favorevole espresso dalla COVIS, è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Campania, il Comune di Napoli e la Bagnolifutura S.p.A. il IV Atto modificativo dell’Accordo di Programma del 5 luglio 2007, successivamente approvato con il Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2013, senza previsione di ulteriori impegni finanziari del Dicastero dell’Ambiente.

1.1. Rendicontazione delle spese sostenute ed erogazione delle risorse ministeriali

Il citato IV Atto modificativo del 9 ottobre 2012, ha disposto una nuova articolazione delle rate e del saldo finale delle risorse ministeriali ancora da erogare che ammontano a complessivi € 26.270.710,60, tutti caduti in perenzione amministrativa, al netto delle somme già erogate a favore della Bagnolifutura S.p.A. (€ 40.788.463,40) e di quelle oggetto di pignoramento (€ 8.000.000,00).

In particolare, detto IV Atto modificativo prevede, tra l’altro, che i rimanenti ratei saranno via via erogati, secondo una prassi ormai consolidata, subordinatamente ai seguenti adempimenti che prevedono, in successione:

1. la presentazione da parte della Bagnolifutura S.p.A. della rendicontazione delle spese sostenute per stati di avanzamento;
2. la verifica amministrativo-contabile da parte del “Nucleo di Valutazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” per il nulla osta al pagamento alla Bagnolifutura S.p.A. di quanto dovuto;

3. la successiva richiesta del Ministero dell'Ambiente al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze di reiscrizione in bilancio delle singole *tranche* rendicontate, previa positiva conclusione dei primi due adempimenti che legittimano il successivo pagamento.

In particolare, la legge n. 388/2000, all'art. 114, comma 19, ha attribuito al Ministero dell'Ambiente le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli; successivamente, con Decreto ministeriale n. 8513/QdV/M/DI/N del 12 ottobre 2009, tali funzioni sono state conferite alla Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS), nelle sue funzioni di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di competenza del Dicastero.

Ciò premesso, si riportano, di seguito, le informazioni concernenti le erogazioni già disposte.

A seguito dell'apertura dei cantieri di bonifica e della prestazione della garanzia fidejussoria da parte della Bagnolifutura S.p.A., è stato disposto in favore della Società medesima il trasferimento della 1° rata, pari ad € 7.505.917,40, corrispondente al 10% dell'importo complessivamente stanziato dalla legge n. 388/2000 (Decreto Direttoriale prot. n. 990/RIBO/DI/G/SP del 28.11.2003).

In data 29.07.2009 la Bagnolifutura S.p.A. ha presentato la documentazione attestante un avanzamento pari al 40% del costo complessivo del Piano, ai fini dell'erogazione della 2° e 3° rata del finanziamento statale pari, rispettivamente, ad € 11.258.876,10 ed € 15.011.824,80.

La COVIS, in esito all'iter istruttorio ed ai necessari approfondimenti, ha espresso il proprio parere favorevole al pagamento della 2° e 3° rata, comunicato in data 17.12.2009 alla competente Direzione Generale del Dicastero.

Si segnala, a tal riguardo, che l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha modificato il termine di conservazione dei residui delle spese in conto capitale riducendolo da sette a tre anni successivi a quello in cui è stato iscritto (ovvero impegnato) in bilancio il relativo stanziamento.

Per effetto delle suddette norme di contabilità pubblica, le rimanenti risorse ministeriali, pari ad € 67.553.256,60 (al netto della prima rata), essendo state impegnate negli anni 2002 e 2003 (con tre specifici provvedimenti rispettivamente: D.D. prot. n. 541/RIBO/DI/G/SP del 23.12.2002; D.D. prot. n. 691/RIBO/DI/G/SP del 2.4.2003; D.D. prot. n. 871/RIBO/DI/G/SP del 10.9.2003), e non essendo stato presentato alcun S.A.L. da parte della Bagnolifutura S.p.A. nei termini sopra indicati (sette anni, ridotti a tre dalla legge finanziaria 2008), sono cadute in perenzione amministrativa (la perenzione non comporta, comunque, la prescrizione del diritto di credito).

A seguito del citato nulla osta espresso dalla COVIS, la competente Direzione Generale del Dicastero ha provveduto alla richiesta della reiscrizione in bilancio delle relative risorse e, successivamente, al trasferimento delle risorse medesime rispettivamente con D.M. prot. n. 740/TRI/DI/G/SP del 25.10.2010 e con D.M. prot. n. 739/TRI/DI/G/SP del 25.10.2010.

Successivamente, con nota prot. n. 152/MH/ms del 28 luglio 2010, la Bagnolifutura S.p.A. ha chiesto l'erogazione di € 15.011.835,00, quale 4° rata di acconto del finanziamento totale di € 75.059.174,00 a carico dei fondi assentiti dal Dicastero ai sensi della L. n. 388/00 art. 114, comma 17, per la realizzazione del Piano di completamento indicato in oggetto.

In data 22.07.2010 la Commissione COVIS ha trasmesso alla competente Direzione Generale del Dicastero il proprio nulla osta allo svincolo della citata somma a favore della predetta Società.

Sul citato importo, pari ad €15.011.835,00 ha gravato l'Atto di pignoramento n. 3619 della Società D.E.C.A. S.p.A. per un valore di € 8.000.000,00.

Pertanto, il residuo importo di € 7.011.835,00 è stato trasferito, rispettivamente, per € 3.541.763,82 con D.M. n. 1325 del 14.04.2011 e per € 3.470.071,18 con D.M. n. 1326 del 14.04.2011.

Infine, con nota prot. 133.TA.CF dell'11 giugno 2013, la Bagnolifutura S.p.A. ha presentato alla COVIS la documentazione afferente la richiesta di erogazione del 5° e 6° rateo (corrispondente ai rispettivi stati di avanzamento dei lavori di bonifica), sempre a valere sul finanziamento ministeriale di cui alla L. 388/2000. La valutazione di tale ultima richiesta, tuttavia, è rimasta inesa tenuto conto che, nelle more dell'avvio delle procedure di verifica amministrativo-contabile da parte della COVIS, la Commissione medesima è decaduta in data 5 agosto 2013. Le funzioni di detta Commissione rientrano nella competenze del Nucleo di Valutazione del Ministero che, ad oggi, risulta in corso di costituzione.

1.2. Attività di referto al Parlamento.

La più volte citata legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", ha tra l'altro previsto all'art. 114, comma 19, che "... *Il Ministro dell'Ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 582 del 1996*".

Sebbene il citato comma 1, dell'articolo 1, del decreto legge n. 486/1996 sia stato abrogato dal comma 18 dell'articolo 114 della legge n. 388/2000, quest'ultima legge, al comma 17 dell'articolo 114, reca anche lo stanziamento relativo al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli.

Come segnalato in occasione delle precedenti relazioni al Parlamento, rilevato che il suddetto Piano, sotto il profilo della continuità operativa, è strettamente collegato al pregresso regime disciplinato dalla legge n. 582 del 1996, sopra menzionata, proprio tale Piano è stato l'oggetto dell'attività di referto al Parlamento.

Con il già citato Decreto Ministeriale n. 8513/QdV/M/DI/N del 12 ottobre 2009, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore* ha conferito alla COVIS anche gli adempimenti concernenti le attività di referto al Parlamento sull'attuazione del Piano di recupero di Bagnoli.

Si ricorda, al riguardo, che, nel corso dell'incarico ad essa conferito, la COVIS ha provveduto alla predisposizione della Relazione al Parlamento per l'anno 2009, relativa al periodo temporale 2006-2009.

Tenuto conto che la citata Commissione, come già segnalato, è decaduta nell'agosto del 2013 e non è stata più ricostituita, al fine di garantire comunque l'attuazione degli adempimenti previsti dalla richiamata legge, la competente Direzione Generale del Ministero ha curato la predisposizione della relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di bonifica dal 1 gennaio 2010 al 1 ottobre 2014.

Come anticipato in premessa, la presente relazione è stata predisposta dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (competente in materia di bonifica dei siti inquinati ai sensi del D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di*

valutazione della performance e degli Uffici di Diretta collaborazione”) e riferisce sullo stato complessivo delle attività di bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio con un particolare un aggiornamento rispetto all’arco temporale dal 2 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015.

2. Ulteriori risorse stanziare per la bonifica del SIN.

2.1. Accordo di Programma Quadro “Bagnoli-Piombino” del 21.12.2007.

L’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Bagnoli-Piombino”, sottoscritto in data 21.12.2007, aveva stanziato € 115.600.000,00 per gli interventi di rimozione della colmata a mare e la bonifica dell’area marina con ripristino della morfologia naturale della linea di costa.

La copertura del citato finanziamento era prevista come segue:

- **€ 50.000.000,00 (MATTM – fondi di bilancio 2006-2007);**
- € 50.000.000,00 (Fondi CIPE ex FAS 2000-2006), poi oggetto di definanziamento;
- € 15.600.000,00 (Fondi Regione Campania ex POR FESR Campania 2007/2013 - fondi comunitari poi venuti meno)

Il Ministero dell’Ambiente ha prontamente trasferito le risorse di competenza (50 Meuro) sulla contabilità speciale intestata al Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque in Campania. Il suddetto Commissario, a valere sulle citate risorse originariamente stanziare nell’APQ, ha stipulato una convenzione con il Provveditorato alle opere pubbliche per le regioni Campania e Molise.

In forza di tale convenzione, il Provveditorato alle OO.PP. ha elaborato la progettazione dell’intervento di rimozione della colmata e bonifica dell’area marina e bandito, nel dicembre 2009, la gara per l’affidamento del sub progetto relativo al primo stralcio funzionale di bonifica dei fondali marini. Il progetto posto a base della gara, di costo pari ad € 73.500.000,00, al netto degli oneri di smaltimento dei sedimenti contaminati (che, da APQ, dovevano essere conferiti nelle casse di colmata del Porto di Piombino) veniva finanziato a valere sulle risorse stanziare nell’APQ e destinate al SIN di Bagnoli, sopra indicate.

Detta somma di € 50.000.000,00 è stata poi trasferita al Comune di Napoli al quale, a seguito della cessazione del Commissario di Governo, è stata attribuita la competenza per la bonifica del SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio, con Ordinanza commissariale n. 17 del 30.01.2010.

Più precisamente, è stato trasferito al Comune di Napoli l’importo di € 48.086.017,81 (che residuavano al netto delle somme di € 742.002,19, spese per la progettazione affidata al Provveditorato OO.PP. Campania-Molise, e delle somme di € 1.171.980,00 oggetto di pignoramenti sulla contabilità del Commissario).

Tuttavia tali risorse di bilancio del Ministero trasferite al Commissario di Governo e successivamente da questi riversate nel bilancio del Comune di Napoli, al giugno 2012 sono risultate le uniche somme effettivamente disponibili per l’intervento su Bagnoli, a causa di ingenti tagli operati dal Governo alle fonti primarie di finanziamento dell’APQ.

Al riguardo, si evidenzia che, nel maggio 2012, il Provveditorato aveva già provveduto all’aggiudicazione definitiva della gara. A fronte di tale scenario, il MATTM, a partire dal luglio 2012, ha comunicato la necessità di sospendere le attività in corso da parte del medesimo Provveditorato, conseguenti l’aggiudicazione definitiva dell’appalto sopra richiamato. In

particolare, si richiedeva al Responsabile dell'APQ di effettuare le dovute comunicazioni affinché il Comune di Napoli ed il Provveditorato, in qualità rispettivamente di Soggetto responsabile dell'intervento e Soggetto attuatore, intraprendessero le necessarie iniziative di autotutela al fine di sospendere in via cautelativa l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto nonché la stipula del contratto con l'aggiudicataria.

La vicenda presenta conseguenze legali e amministrative ancora pendenti che coinvolgono, in particolare, il Provveditore OO.PP. quale stazione appaltante e soggetto attuatore, il Comune di Napoli quale soggetto responsabile ed affidatario dell'intervento, subentrato al Commissariato di Governo nella titolarità dei rapporti convenzionali con il Provveditorato e le ditte aggiudicatarie.

Conseguentemente, il Ministero ha sollecitato il Comune di Napoli a formulare una proposta strutturata e dettagliata degli interventi di bonifica necessari nel SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio, al fine della riprogrammazione delle risorse residue destinate al sito e disponibili nel bilancio comunale. Sulla base di tale proposta, il Ministero - previa acquisizione della valutazione degli Istituti tecnici (ISPRA, ISS, etc) - il Comune e le altre Amministrazioni coinvolte avrebbero potuto individuare, sulla base del grado di rischio, gli interventi prioritari nonché gli ulteriori interventi programmatici da eseguire.

Tuttavia, a seguito del primo sequestro preventivo delle aree ex Italsider e ex Ilva a Bagnoli, dell'8 aprile 2013 e della nomina del Custode giudiziario nella persona del Presidente p.t. della Bagnolifutura S.p.A., a quest'ultimo, a valere sulle predette risorse di € 48.086.017,81, è stata assegnata dal Comune di Napoli (con Ordinanza Sindacale n. 1232 del 29.08.2013) la somma di € 3.000.000,00, al fine di provvedere agli interventi di messa in sicurezza del sistema di emungimento e trattamento delle acque di falda.

In data 30.09.2013 è stata formalmente sancita la risoluzione anticipata l'APQ Bagnoli-Piombino e in data 29.05.2014 è stato dichiarato il fallimento della Bagnolifutura S.p.A. dal Tribunale di Napoli.

Con provvedimento del 3.07.2014 del Tribunale di Napoli è stato revocato il sequestro preventivo delle suddette aree e, in data 14.08.2014 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa per la Bonifica del SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio, volto alla definizione di apposito Accordo di Programma per disciplinare l'utilizzo, tra l'altro, delle risorse residue di provenienza ministeriale, appostate sul bilancio del Comune di Napoli, più volte richiamate.

Con ordinanza del 3.10.2014 il Tribunale del Riesame ha disposto il ripristino del sequestro preventivo delle suddette aree ex ILVA ed ex Italsider e, in data del 18.11.2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli, ha richiesto al Tribunale di Napoli la nomina di un nuovo custode giudiziario dinamico, resa esecutiva con provvedimento del Tribunale di Napoli, del 21.11.2014, che ha individuato il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente quale custode giudiziario dinamico delle aree sotto sequestro, notificato con verbale del 2.12.2014.

Al fine di sovrintendere alle attività necessarie e di adottare le iniziative e misure tecniche necessarie alla salvaguardia ambientale ed alla bonifica del sito ex industriale, ad esso attribuite dal Tribunale, il Custode giudiziario ha stipulato con il Comune di Napoli l'**Accordo di Programma del 16.04.2015**, per un importo complessivo di interventi di € **4.500.000,00** a valere sulla disponibilità residua dello stanziamento del MATTM di € 46.585.533,03, presente nel bilancio del Comune di Napoli.

Al netto della somma impegnata con l'Accordo di Programma del 16.04.2015, nel bilancio del Comune di Napoli restano somme da disciplinare per € 42.085.533,03.

A tale importo deve essere aggiunto lo stanziamento di € 10.492.726,00, a valere sulle somme assegnate dalla Legge di stabilità 2015, di cui si riferirà nel successivo paragrafo.

2.2. Stanziamenti per la bonifica dell'amianto ex lege 23 dicembre 2014 n. 190

L'art. 1, comma 50, della Legge 23.12.2014 n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)" per proseguire le bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) contaminati dall'amianto, ha stanziato € 45.000.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, dei quali, tra gli altri, € 25.000.000,00 annui sono a favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli.

In applicazione della suddetta norma, è stato predisposto uno specifico Piano, adottato con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4/STA del 18.02.2015, concernente l'individuazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza in materia di amianto finanziati ai sensi del citato art. 1, commi 50 e 51, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, e la ripartizione delle relative risorse.

Sulla base dei fabbisogni richiesti dal Comune di Napoli, per il SIN di Bagnoli Coroglio, il citato Decreto ha previsto uno stanziamento complessivo di € 10.492.726,00, che saranno trasferiti al medesimo Comune nelle annualità 2016/2017.

E – Considerazioni conclusive

Come anticipato in premessa, i rilevanti accadimenti succedutisi tra il 2014 e il 2015, *in primis* il venir meno del Soggetto attuatore del Piano di completamento previsto dalla legge n. 388/2000 a seguito del fallimento della Bagnolifutura S.p.A., aggravati dalla drammatica situazione finanziaria che ha determinato l'indisponibilità delle risorse residue stanziata dalla stessa legge n. 388/2000, e dal sequestro preventivo delle aree ex Ilva ed ex Italsider, disposto dal Tribunale di Napoli, hanno determinato una situazione di criticità cui il Legislatore ha inteso porre rimedio attraverso le disposizioni introdotte dall'art. 33 del D.L. n. 133/2014 (convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e ss.mm.ii., volte alla riformulazione di una strategia unitaria di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del sito di Napoli Bagnoli-Coroglio, superando in tal modo la stratificazione di Piani e interventi rivelatisi inefficaci nel corso di un ventennio.

Tali disposizioni hanno determinato una nuova configurazione di competenze e responsabilità nelle attività di bonifica del SIN in questione, con l'attribuzione in capo al binomio Commissario/Soggetto attuatore, supportati dalla cabina di regia, sia delle responsabilità nella definizione ed attuazione del programma, sia della titolarità dei relativi procedimenti approvativi.

Ne discende la considerazione che il Piano di completamento previsto dalla legge n. 388/2000 sia da ritenersi, di fatto, superato, sebbene – è necessario rappresentare al Legislatore – non siano state emanate disposizioni di coordinamento rispetto alla recente normativa sopra richiamata, ad esclusione della previsione che dispone il trasferimento al Soggetto Attuatore Invitalia S.p.A., della proprietà delle aree e degli immobili di cui è titolare la Bagnolifutura S.p.A., in procedura fallimentare.

In considerazione di quanto esposto, si ritiene che, per i successivi anni, anche l'attività di referto al Parlamento, come le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli, che la legge n. 388/2000, all'art. 114, comma 19

attribuisce al Ministro dell'Ambiente, siano da ricondurre nell'alveo delle competenze del Commissario straordinario di Governo, in ragione della centralità attribuita alla figura del suddetto Commissario nell'ambito di una rinnovata strategia complessiva di risanamento e rigenerazione del sito di Napoli Bagnoli-Coroglio.

